



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Magistrati:

Dr.ssa Daniela Lodovica Giannone	Presidente
Dr.ssa Federica Francesca Levrino	Giudice
Dr.ssa Claudia Gemelli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **R.G. n. 7929/2019**

promossa da

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino

Ricorrente

contro

Guido Emanuele GALASSO, c.f. GLSGMN77E21L219S, residente in Torino, corso Sommelier n. 4 sc. B; rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Teodosio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Montoro, via Roma n. 256

Convenuto

* * *

Assegnata a sentenza all'udienza 23.1.2020 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Per il ricorrente: dichiararsi l'interdizione del convenuto

Per il convenuto: *“dichiararsi l'inammissibilità o improcedibilità dell'azione proposta in quanto formulata non di fronte al giudice naturale ex art. 1 c.p.c. Nel merito contesta la sussistenza dei presupposti per l'interdizione in quanto la causa avrebbe dovuto essere proposta come volontaria giurisdizione. Contesa altresì la posizione di convenuto dell'interdicendo. Chiede l'estinzione del giudizio con condanna della controparte al pagamento delle spese”*

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza il Pubblico Ministero presso questo Tribunale ha chiesto che venga dichiarata l'interdizione di Guido Emanuele GALASSO in quanto affetto da “grave disturbo dello spettro della schizofrenia” che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.



All'udienza 21.5.2019, controllata la regolarità della notifica del ricorso e dichiarata la contumacia dell'interdicendo, si è svolto l'esame di quest'ultimo. Con ordinanza 22.5.2020 è stata disposta perizia psichiatrica sul convenuto. In data 23.9.2019 è stata depositata la relazione peritale. In data 9.10.2019 si è costituito il convenuto. All'udienza 23.1.2020 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimessa la causa al Collegio per la decisione.

2. Preliminarmente occorre revocare la dichiarazione di contumacia del convenuto poiché regolarmente costituito con comparsa depositata il 9.10.2019.

3. Ciò posto, sono destituite fondamento le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.

Al di là dell'assenza di ogni motivazione alle censure proposte, non v'è stata alcuna violazione dell'art. 1 c.p.c., attesa la corretta proposizione dell'azione, da parte del Pubblico Ministero, avanti al Giudice ordinario adito, nell'ambito del procedimento contenzioso di interdizione.

4. Nel merito, all'esito dell'istruttoria la domanda d'interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento.

In sede di esame da parte del Giudice, il convenuto ha risposto alle domande che gli sono state poste.

All'esito della CTU è tuttavia risultato che il convenuto è affetto da un disturbo dello Spettro della Schizofrenia (DSM V).

Trattasi di conclusione cui il CTU è giunto sulla base del solo esame dei documenti in atti, atteso il netto rifiuto opposto dal convenuto a sottoporsi all'accertamento peritale. Scrive il CTU nella relazione (p. 26): *“Ricevuta la convocazione, il periziando inoltrava allo scrivente circa 20-25 mail con cui argomentava la sua indisponibilità a sottoporsi al colloquio peritale”*.

Nonostante ciò il CTU, con motivazione logica e coerente, e pertanto condivisibile, ha ritenuto che gli elementi in atti consentano sia di ritenere sussistente detto disturbo in capo al convenuto sia di ritenere che lo stesso incida in modo significativo sulla vita e sul funzionamento dello stesso.

In particolare, il CTU ha dato rilievo alle numerose diagnosi mediche effettuate negli anni e tutte concordi nell'individuare in capo al GALASSO un disturbo riconducibile alla Schizofrenia. Si riportano quelle più significative:

- relazione di CTU del 21.12.2015 nell'ambito del proc. pen. RGNR 23459/2019 che aveva concluso ritenendo: *“il sig. Galasso Guido Emanuele, al momento dei fatti, è apparso in stato di mente, per infermità (“Disturbo della dello Spettro della Schizofrenia o Psicotico Senza Specificazione”) da ritenersi la capacità di intendere e volere esclusa. [...] è apparso attualmente presente un profilo ... di pericolosità sociale derivante da infermità di mente, meritevole di un progetto terapeutico attivo presso il CSM di competenza”* (p. 14 CTU);
- relazioni psichiatriche 8.11.2016 e 13.3.2018 alla Medicina del Lavoro: *“... si concorda per la presenza di un Disturbo della Personalità del Gruppo A (Paranoide, Schizoide, Schizotipico) già diagnosticato dal curante del CSM”* (p. 7 CTU);
- referto del ricovero in TSO all'Ospedale Mauriziano nel periodo 12.7.2017-2.8.2017 ove si legge una diagnosi di *“Disturbo della Personalità Schizotipica”* (p. 6 CTU);
- relazione di CTU dell'8.3.2019 nell'ambito del proc. pen. RGNR 14272/2018 che aveva concluso nello stesso senso: *“il dott. Galasso presenta un grave Disturbo dello Spettro della Schizofrenia che è responsabile dei suoi comportamenti anomali, in particolare di quelli che*



configurano un reato. Egli è pertanto da considerare totalmente incapace di intendere e volere. [...] è da considerarsi socialmente pericoloso” (p. 20 CTU).

Il CTU ha altresì dato rilevanza sia alle numerose mail inviate dal convenuto a diversi soggetti (Magistrati di questo Tribunale, Governo, organi di stampa, Forze dell’Ordine, medici e consulenti) e aventi contenuto delirante, pieno di insulti, dissertazioni pseudoscientifiche in tema di genetica e riferimenti al tema della pedofilia (cfr. produzioni del Pubblico Ministero allegate al ricorso nonché mail inviate allo stesso CTU dopo la convocazione per il colloquio clinico), sia alle segnalazioni proveniente dall’Ordine dei Medici a seguito dell’esclusione del Galasso dalla Scuola di Specialità (cfr. relazione del direttore di Biochimica Clinica: *“Si sottolinea che accanto all’abbigliamento incongruo e alla scarsa igiene della persona (...) nel corso del tempo ha adottato comportamenti offensivi della dignità dei colleghi stessi, in particolare di sesso femminile con commenti verbali ed apprezzamenti sgraditi”*) (p. 24 CTU).

Trattasi di elementi che, unitamente valutati, altresì tenuto conto del categorico rifiuto del convenuto a sottoporsi al colloquio, hanno indotto il CTU a ritenere i comportamenti del GALASSO quali manifestazione del disturbo di schizofrenia di cui lo stesso soffre e che lo rende *“incapace di leggere la realtà in modo funzionale [e di] apprendere da eventi e evidenze una modalità di comportamento e di pensiero più fruibile ed utile ad affrontare l’esistenza. Ciò è imputabile alla rigidità strutturale e personologica di natura paranoidea e/o disturbo di area schizofrenica che lo grava”* (p. 40 CTU).

Da qui il CTU ha concluso ritenendo indispensabile una misura di protezione a tutela giuridica del convenuto, che contempra anche i suoi bisogni sanitari (pp. 43,44 CTU).

Il Collegio condivide tale conclusione, atteso che le modalità di comportamento messe in atto dal convenuto, anche nel corso del giudizio (cfr. le numerose mail deliranti inviate nel corso del giudizio), espressioni del disturbo di cui egli soffre, sono indicative di una chiara incapacità del GALASSO di tutelare i propri interessi, rischiando, ad esempio, di esporsi ad azioni giudiziarie ai suoi danni.

Inoltre, in sede di esame da parte del Giudice, il GALASSO non ha mostrato alcuna consapevolezza della propria condizione psichica, continuando ad esprimere la convinzione di essere vittima di una persecuzione ai suoi danni (cfr. *“R: non prendo farmaci. [...] sono stato forzato dai colleghi a frequentare il centro di salute mentale. [...] la dr.ssa Claudia Brusca si è inventata un certificato falso di avermi visitato, Si è inventata di avermi visitato per giustificare il TSO. [...] D: è andato al CSM? R: per l’obbligo scaturiva solo dai colleghi invidiosi e malvagi? [...]”*: cfr. verbale udienza 21.5.2019).

Ne risulta un’evidente incapacità del convenuto di tutelare i propri interessi anche sul piano sanitario; situazione che impone l’adozione di una misura a sua tutela.

Il Collegio ritiene che l’interdizione sia l’unica misura adatta a raggiungere tale scopo, atteso che il disturbo di cui soffre il GALASSO, l’aggressività e il comportamento fortemente oppositivo mostrati in giudizio, rendono evidente come lo stesso non sarebbe in grado di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione, sicché la misura dell’amministrazione di sostegno non tutelerebbe il convenuto in modo adeguato.

L’Amministrazione di Sostegno individua infatti in capo al destinatario esclusivamente un’incapacità relativa, in quanto riferita soltanto agli atti espressamente limitati dal provvedimento del Giudice Tutelare.

La restante parte rimane nell’ambito della gestione rimessa all’autonomia dell’amministrato tanto che nessuno *status* d’incapacità si determina in capo a quest’ultimo (esplicitamente agli artt. 405 e 409 c.c.).



Nella specie il convenuto, in relazione alla situazione psichica da cui è affetto, non è in grado di gestire i propri interessi in modo tutelante per sé stesso e per gli altri sicché l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno sarebbe inadeguata a fornirgli la tutela necessaria, oltre che potenzialmente lesiva dei propri interessi.

In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza e cura della persona.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché *ex artt.* 131, 145 d.P.R. 115/2002 sono poste a carico del convenuto nei termini di cui in dispositivo. In particolare, sono poste a carico del convenuto le spese prenotate a debito (marca da bollo € 27; spese di notifica documentate € 61,58) e le spese di CTU anticipate dall'Erario, come già liquidate con decreto 25.9.2019.

6. A cura della Cancelleria deve trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, *ex art.* 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,

DICHIARA l'interdizione di Guido Emanuele GALASSO, c.f. GLSGMN77E21L219S, residente in Torino, corso Sommelier n. 4 sc. B;

CONDANNA Guido Emanuele GALASSO a rimborsare le spese prenotate a debito per € 88,58 e le spese di CTU anticipate dall'Erario come già liquidate con decreto 25.9.2019, **con pagamento in favore dello Stato.**

Manda alla Cancelleria di provvedere agli incumbenti di cui all'art. 423 c.c.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino il 9.7.2020.

Il Presidente

Dr.ssa Daniela Lodovica Giannone

Il Giudice est.

dr.ssa Claudia Gemelli

